

Schema di decreto legislativo

Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna concernenti le entrate regionali, la finanza locale e il patto di stabilità interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna approvato con la legge costituzionale L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

Disposizione generale

1. Nelle disposizioni che seguono per Statuto senza altra indicazione si intende lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna quale risulta dal testo approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2

Definizione delle entrate regionali

1. Le compartecipazioni regionali spettanti alla Regione Sardegna, previste dall'articolo 8 dello Statuto, fanno riferimento alle entrate allocate nel Titolo I del bilancio dello Stato.
2. Le quote spettanti alla Regione comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono sanzioni amministrative comminate a seguito di inadempimenti tributari.
3. Le entrate regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2 ricomprendono i gettiti che pur maturati in ambito regionale sono riscossi al di fuori della Sardegna.

Art. 3

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano dal 1° gennaio 2010.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 4

Gestione della finanza locale

1. In attuazione dell'art. 3 lett. b) dello Statuto Sardo, la funzione della finanza locale è esercitata dalla Regione che provvede direttamente al finanziamento degli enti locali della Sardegna.
2. Le modalità e l'entità dei finanziamenti, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali e delle loro aziende sono disciplinati con legge regionale secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali medesimi, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli stessi enti.
3. Le assegnazioni statali, unitamente ai contributi ed alle sovvenzioni, nonché le risorse comunitarie, destinati ordinariamente alla finanza locale sono soppresse. Lo Stato assicura ai comuni, alle province ed agli altri enti locali della Regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.
4. La Regione può istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge regionale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, le modalità di riscossione.
5. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano alla Regione. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di

addizionali tributarie, comunque denominate, in favore degli enti locali, alle relative finalità provvede la Regione individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

6. L'assegnazione o la delega agli enti locali di nuove funzioni da parte dello Stato, è effettuata mediante l'attribuzione alla Regione delle ulteriori risorse, corrispondenti ai relativi maggiori oneri.

Art. 5

Risorse aggiuntive

1. Al fine di garantire il sostenimento dei maggiori oneri conseguenti all'attribuzione della finanza locale a carico della Regione Sardegna, alla medesima è riconosciuto un aumento delle entrate partecipate corrispondente all'importo dei soppressi trasferimenti statali in favore degli enti locali.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6

Disposizioni in materia di riserve erariali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente.
2. Il gettito registrato sul territorio regionale derivante da nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con provvedimento dello Stato, qualora non risulti finalizzato e temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale, è partecipato dalla Regione.

Art. 7

Compartecipazioni regionali da destinare alla finanza locale

1. In attuazione di quanto stabilito in materia di finanza locale ai precedenti articoli 4 e 5, le aliquote di partecipazione regionale alle entrate erariali previste dall'art. 8 dello Statuto sono rideterminate nella misura di nove decimi, ad eccezione di quella dell'IRE e dell'IRES rideterminate ciascuna in otto decimi, nonché delle tasse automobilistiche e dell'imposta di consumo di energia elettrica le cui aliquote sono rideterminate in dieci decimi.

Art. 8

Attribuzioni in materia di tasse automobilistiche

1. Alla Regione Sardegna si applicano le disposizioni tributarie in materia di veicoli, di cui al D.P.R. n. 39 del 1953 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 9

Gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione Sardegna ai sensi della lettera a) e dell'ultimo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è convenzionalmente determinata, al netto di rimborsi e compensazioni, in base all'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive, presentate nell'esercizio t-2, da e per i contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

Art. 10

Gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone giuridiche, spettante alla Regione Sardegna ai sensi della lettera a) e dell'ultimo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è convenzionalmente determinata applicando al gettito complessivo nazionale IRES l'incidenza percentuale risultante dal rapporto tra il gettito regionale IRAP e il gettito nazionale IRAP.

Art. 11

Quota IVA spettante alla Regione

1. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA, spettante alla Regione ai sensi della lettera f) dell'articolo 8 dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, nettizzato dei rimborsi e della quota IVA spettante all'Unione Europea, l'incidenza media dei consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto ai consumi finali delle famiglie in Italia, così come risultante dai dati rilevati dall' ISTAT negli ultimi tre anni disponibili.

Art. 12

Disposizioni in materia di ritenute sui redditi di capitale

1. Poste Italiane, le aziende e gli istituti di credito, e ogni altra società finanziaria, al fine di determinare la quota di spettanza regionale, comunicano alla Ragioneria dello Stato e alla

Regione, l'ammontare dei depositi e delle ritenute operate a titolo di imposta su interessi, premi e qualsiasi altro frutto di natura finanziaria, maturati nel territorio della Sardegna.

2. I soggetti sopra indicati versano direttamente alla Regione le quote ad essa spettanti negli stessi termini previsti per il versamento nelle casse statali.

Art. 13

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di gas e energia elettrica

1. L'Agenzia delle Dogane trasmette all'amministrazione regionale per gli ambiti territoriali di pertinenza gli elenchi delle somme dovute per l'imposta erariale sul gas e sul consumo di energia elettrica da percepire nel territorio della Regione.
2. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a versare il tributo di cui sopra direttamente nelle Casse della Regione nei termini fissati dall'art. 56 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 14

Disposizioni in materia di imposta sul consumo dei tabacchi

1. L'Azienda Autonoma dei Monopoli, ai sensi della lettera e) dell'articolo 8 dello Statuto, provvede alla liquidazione in favore della Regione dei nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi consumati nel territorio regionale.
2. Le quote spettanti alla Regione sono versate in tesoreria regionale negli stessi termini previsti per il versamento nelle casse statali.

Art. 15

Disposizioni in materia di accise

1. Le quote delle accise non disciplinate nei precedenti articoli, spettanti alla Regione ai sensi della lett. d) dello Statuto, sono determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base del relativo gettito tributario percepito in Sardegna.

Art. 16

Disposizioni in materia di entrate per giochi e scommesse

1. Le quote di compartecipazione regionale ai proventi sui giochi e le scommesse sono determinate in base alle relative entrate erariali derivanti dalle giocate effettuate nel territorio regionale e quantificate dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. Ove la regionalizzazione del gettito non fosse possibile, la compartecipazione regionale ai proventi dei giochi e delle scommesse per i giochi di abilità a distanza è effettuata ripartendo i relativi gettiti nazionali in base alla popolazione residente.

Art. 17

Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari

1. Gli Agenti della riscossione, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio liquidano tutte le somme riscosse per imposte e tasse sugli affari per conto della Regione Sardegna e provvedono al riversamento nelle casse regionali entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.

Art. 18

Disposizioni in materia di altre entrate compartecipate

1. La quantificazione di ogni altra compartecipazione regionale alle entrate statali, non disciplinata nei precedenti articoli, è effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato in accordo con la Regione sulla base dei dati e della documentazione idonea a determinare la base di calcolo su cui applicare l'aliquota di spettanza regionale prevista dall'art. 8 dello Statuto.

Art. 19

Rimborsi di tributi erariali

1. La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.

Art. 20

Adempimenti in materia di trasmissione dei dati

1. Al fine di consentire alla Regione di conoscere l'andamento del gettito delle proprie entrate, gli uffici dell'amministrazione finanziaria statale e gli altri soggetti coinvolti nella liquidazione o nella gestione delle compartecipazioni regionali alle entrate statali, trasmettono mensilmente, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni e gli elementi contabili richiesti dall'amministrazione regionale.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI PATTO DI STABILITA' INTERNO

Art. 21

Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno

1. In applicazione di quanto disposto all'art. 27, comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la Regione concorre al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato assumendo a proprio carico gli oneri relativi:
 - a) alla digitalizzazione e gestione del catasto regionale;

- b) alla informatizzazione e gestione dell'anagrafe immobiliare e tributaria degli enti locali;
 - c) alla gestione delle tasse automobilistiche dovute dai residenti in Sardegna;
 - d) alla gestione delle imposte sul consumo di energia elettrica dovute dai residenti in Sardegna.
2. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 27 comma 1 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la Regione concorre all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario e alle altre misure per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica mediante il rispetto del patto di stabilità.
 3. La Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze concordano annualmente gli obiettivi del patto di stabilità interno. Il livello della spesa regionale rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità è gradualmente adeguato all'innalzamento del livello delle entrate dovuto all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. A decorrere dall'esercizio 2010 i limiti massimi degli impegni e dei pagamenti regionali computabili nel patto di stabilità interno della Regione sono elevati di 400 milioni di euro rispetto ai tetti massimi stabiliti dall'art. 77-ter, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133.
 4. Spetta alla Regione, in coerenza con gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti e organismi strumentali, agli enti locali, e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale e locale.
 5. In conseguenza di quanto previsto all'art 4 comma 1 del presente decreto legislativo a decorrere dall'esercizio 2010 tutti i trasferimenti regionali in favore degli enti locali non sono computati nel patto di stabilità interno della Regione.
 6. Le disposizioni statali relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno sono sostituite da quanto previsto dal presente articolo.

Art. 22

Abrogazione di norme

1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.